

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

INNEXTA S.c.r.l., con sede in Milano, Via Meravigli 9/B, 20123, P. Iva 08502090155, nella persona del Legale Rappresentante Giovanni Da Pozzo,

e

AIFI - Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (di seguito **AIFI**), con sede in Milano, Via Mascagni 7, 20122, C.F. 97047690157, nella persona del Legale Rappresentante Innocenzo Cipolletta,

di seguito, congiuntamente, “**le Parti**”,

premesso che:

- Innexa S.c.r.l. è la società consortile, partecipata dalle principali Camere di commercio italiane, che ha tra le sue finalità statutarie la realizzazione di azioni volte a promuovere l'accesso delle start up e delle MPMI ai mercati finanziari nonché a sostenere lo sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali,
- ottemperando alle proprie finalità statutarie, Innexa realizza progetti speciali e strategici di carattere nazionale nell'ambito del credito, della finanza complementare e del *Fintech*;
- Innexa è, pertanto, interessata a sviluppare strumenti e servizi, anche digitali, per favorire l'incontro tra domanda e offerta di capitali destinati al finanziamento delle start up e delle MPMI italiane;
- nell'ambito di tali attività, Innexa ha avviato l'implementazione di un portale di crowdfunding funzionale alla raccolta di capitali online;
- con delibera n. 22073 del 3 novembre 2021 Consob, accogliendo la domanda, ha iscritto Innexa nel Registro dei gestori di portali di Equity Crowdfunding, previsto dall'articolo 50-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

- il progetto strategico di Innextra, nella implementazione del portale di Crowdfunding, prevede azioni finalizzate a coinvolgere Associazioni imprenditoriali e tra professionisti, Confidi e i principali operatori della comunità economica e finanziaria interessati a favorire iniziative per la nascita e lo sviluppo delle imprese;

tenuto conto che:

- AIFI è un'Associazione senza scopo di lucro che raggruppa gli operatori professionali attivi nel finanziamento d'impresa;
- AIFI persegue le seguenti finalità:
 - i. favorire ed agevolare lo sviluppo dell'attività degli Associati in Italia e all'estero;
 - ii. rappresentare presso le competenti Autorità ed istituzioni italiane ed internazionali gli Associati, favorendo lo sviluppo di un adeguato contesto normativo e istituzionale;
 - iii. raccogliere e divulgare le informazioni relative al settore, per promuoverne una corretta conoscenza;
 - iv. promuovere l'attività degli Associati presso le imprese, gli investitori e, in generale, gli operatori economico-finanziari italiani e internazionali;
 - v. agevolare lo sviluppo di un mercato finanziario in linea con gli standard internazionali, anche attraverso la collaborazione con altre Associazioni di categoria.;
- per la realizzazione di tali finalità, AIFI:
 - i. svolge un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare attraverso un'attività propositiva, di rappresentanza istituzionale nonché di fattiva collaborazione con le Autorità competenti;
 - ii. organizza iniziative finalizzate a promuovere una corretta conoscenza del settore;
 - ii. promuove lo sviluppo del settore anche attraverso iniziative rivolte agli investitori istituzionali italiani ed internazionali;
 - iii. elabora ricerche e studi di settore e realizza rapporti e pubblicazioni;
 - iv. crea occasioni di incontro con il mondo imprenditoriale, finanziario e della ricerca scientifica;
 - v. svolge attività di informazione e documentazione a favore degli Associati e, più in generale, nei confronti dei soggetti interessati al settore;
 - vi. può aderire e collaborare con associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità analoghe o complementari, concludendo anche accordi di collaborazione;

- vii. può costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento delle finalità istituzionali;
- viii. svolge ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

considerato, infine che:

- AIFI e Innexta desiderano condividere le proprie esperienze e competenze per supportare la diffusione di forme di finanza alternativa al credito presso le start up e le MPMI e per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di capitali a supporto del tessuto imprenditoriale,

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art.1 Valore delle premesse, natura e ambito di applicazione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito, "**Protocollo**").

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a collaborare, per quanto di rispettiva competenza, nelle aree di interesse ivi indicate o in attività che tempo per tempo verranno concordate tra le medesime, al fine di individuare iniziative che possano offrire opportunità di crescita alle imprese. Un particolare valore aggiunto alla collaborazione sinergica potrà essere dato dal portale di Crowdfunding di cui alle premesse.

Il presente Protocollo riflette quindi la volontà delle Parti di cooperare in buona fede nel contesto delle attività ivi descritte, ma non prevede l'assunzione di impegni o responsabilità di alcun genere né stabilisce alcun impegno di finanziamento in capo alle parti.

Nessuna delle previsioni del presente Protocollo deve essere interpretata come intesa a costituire un'associazione in partecipazione o una joint-venture.

Art.2 Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione tra le Parti potrà avvenire mediante:

- a) attività comuni di comunicazione e promozione,
- b) eventi pubblici e altre iniziative istituzionali,

- c) segnalazione di start up e MPMI da accompagnare sul mercato dei capitali,
- d) collaborazione nella valutazione di progetti imprenditoriali ai fini di investimento e/o finanziamento,
- e) organizzazione di incontri tra investitori e imprenditori,
- f) organizzazione di road show presso business community nazionali o estere,
- g) segnalazione di advisor, consulenti e professionisti che dispongano delle professionalità e delle expertises utili a ciascuna delle Parti per attività di analisi, scouting, comunicazione e formazione per imprenditori e aspiranti imprenditori,
- h) partecipazione condivisa a studi, ricerche e consultazioni pubbliche.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti si impegnano a darne adeguata diffusione presso le proprie strutture; in particolare:

- a) Innexta diffonderà i contenuti del Protocollo presso le Camere di Commercio associate e presso le imprese, previa condivisione della comunicazione con AIFI,
- b) AIFI diffonderà presso la propria rete le iniziative e le attività promosse congiuntamente o quelle comunque ritenute utili da entrambe le Parti.

Le Parti svolgeranno le attività di cui al presente Protocollo con diligenza e professionalità, evitando di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare la loro immagine.

Ciascuna Parte si impegna, durante il periodo di validità del presente Protocollo, ad informare preventivamente l'altra di qualsiasi evento o circostanza che possa creare pregiudizio alla collaborazione di cui al presente Protocollo.

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria pertinenza nel rispetto della normativa applicabile e a tenere indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili ad altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.

Nell'ambito del presente Protocollo, ciascuna Parte sosterrà gli oneri economici relativi alle attività, ai progetti e alle iniziative di propria pertinenza. Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto, se non preventivamente e appositamente concordato tra le Parti per tali attività, iniziative e progetti,

rispondendo gli stessi agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 3 Durata del Protocollo e Recesso

Il presente Protocollo ha durata dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata A/R e con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Il Protocollo potrà essere variato in corso d'opera e di comune accordo con semplice scambio di corrispondenza.

Alla scadenza del Protocollo, le Parti valuteranno se prorogare ulteriormente la validità dello stesso e, nel caso, individueranno la nuova data di durata del Protocollo che sarà formalizzata in forma scritta fra le Parti e scambiata anche a mezzo posta elettronica.

Art. 4 -Utilizzo dei Marchi – Proprietà intellettuale

I marchi, i loghi, le denominazioni e qualsiasi altro segno distintivo, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome e all'identità economica (collettivamente “**Marchi**”) di ciascuna Parte ed i relativi diritti di proprietà industriale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso dei Marchi dell'altra Parte, salvo che in connessione con l'espletamento delle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo e solo nella misura espressamente concordata ed autorizzata anticipatamente per iscritto dalla Parte proprietaria di detti Marchi.

L'eventuale autorizzazione della Parte proprietaria all'utilizzo dei Marchi non può in alcun modo far sorgere diritti in capo all'altra Parte sui Marchi stessi e l'uso di detti Marchi è ad esclusivo beneficio della Parte proprietaria.

Qualsiasi materiale relativo alle attività svolte in esecuzione del presente Protocollo contenente i Marchi dovrà essere conforme ai modelli e/o specifiche forniti dalla rispettiva Parte proprietaria.

Non è consentito apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione o alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito dalla Parte proprietaria, salvo preventivo consenso scritto della medesima.

Ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi informazione, documento, relazione, sintesi, descrizione, tabella, valutazione, commento, giudizio, immagine, fotografia o altro contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla medesima nell'ambito del presente Protocollo (“**Beni Immateriali**”).

In caso di utilizzo di marchi o altri segni distintivi o Beni Immateriali di terzi, la Parte che li fornirà dichiara e garantisce sin d'ora che l'utilizzo degli stessi non violerà diritti di terzi ai sensi di alcuna legge applicabile, assumendosene ogni esclusiva responsabilità.

Con la cessazione del presente Protocollo, comunque determinatasi, sarà fatto divieto a ciascuna Parte di utilizzare i Marchi e i Beni Immateriali dell'altra e ciascuna Parte dovrà restituire all'altra qualsiasi materiale in suo possesso o controllo contenente i Marchi/Beni Immateriali dell'altra e comunque astenersi da qualsiasi ulteriore uso degli stessi non espressamente autorizzato.

Le Parti dovranno concordare preventivamente le eventuali iniziative di comunicazione relative al presente Protocollo.

Art. 5 Riservatezza e Privacy

Le Parti manterranno strettamente riservate tutte le informazioni inerenti le rispettive attività, di cui venissero a conoscenza in relazione al presente Protocollo, che non siano di pubblico dominio, impegnandosi altresì ad informare i propri dipendenti, collaboratori e/o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti, circa il carattere riservato delle stesse.

A tal fine le Parti si impegnano a trattare le suddette informazioni riservate con la stessa diligenza con cui trattano le proprie di uguale natura e allo stesso tempo a vigilare affinché dette informazioni non vengano divulgate a terzi e/o utilizzate per fini ed usi diversi da quelli previsti dal presente Protocollo.

Resta inteso che alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del presente Protocollo, la Parte ricevente dovrà:

- (i) restituire, se materialmente possibile, alla Parte rivelante le informazioni confidenziali da quest'ultima trasmesse o messe a disposizione della Parte ricevente per il raggiungimento dello scopo del presente Protocollo;
- (ii) su richiesta scritta e secondo le istruzioni della Parte rivelante, cancellare e/o distruggere, nella misura ragionevolmente possibile, le informazioni e/o i supporti in cui siano contenute, riportate o conservate le stesse.

Le Parti convengono che le disposizioni di riservatezza contenute nel presente articolo rimarranno comunque efficaci per 2 (due) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo.

Ciascuna Parte nello svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo sarà tenuta, ciascuna per la parte di sua competenza, ad operare nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, la relativa normativa nazionale di recepimento, il D.Lgs. 196/2003, le Linee Guida del “EDPG” e le “FrequentlyAskedQuestions” pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali, sul proprio sito istituzionale www.garanteprivacy.it ed ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali), tenendo indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili ad altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.

Art. 6 Dichiarazione ex D. lgs 231/2001 - Clausola anticorruzione

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni” di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e nell'ambito delle attività previste dal Protocollo, si impegnano ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato.

Le parti prendono atto reciprocamente dell'adozione di propri codici etici (il “Codice Etico”) e di modelli di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste

dal D.LGS 231/2001 (il “Modello 231”). L’adozione del Modello 231 ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo.

Le parti sono informate che la documentazione relativa è disponibile sui rispettivi siti web e si obbligano a non porre in essere comportamenti non conformi ai documenti citati.

Art. 7 Risoluzione amichevole delle controversie - Foro competente

Eventuali controversie relative al presente Protocollo saranno, in prima istanza, sottoposte ad un tentativo di composizione amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, 30 maggio 2022